



COMUNE DI PAULI ARBAREI

(Provincia del Sud Sardegna)

Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. 070939039 - Fax 070939955

Mail: comune.pauliarbarei@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

COVID - 19

***VISTI I DPCM DEL 08.03.2020 E DEL 09.03.2020 SI RENDONO NOTE LE SEGUENTI
MISURE PRESCRITTIVE VALIDE FINO AL 03.04.2020***

UFFICI, LOCALI E STRUTTURE PUBBLICHE

- **Uffici comunali**: aperti al pubblico, negli orari già noti, **solo per urgenze** e/o previo **appuntamento** telefonico o via e-mail (numeri di telefono e indirizzi e-mail sono reperibili sul sito istituzionale). L'accesso agli Uffici dovrà avvenire in ogni caso **una persona alla volta** avendo cura, nell'attesa, di mantenere la **distanza interpersonale di almeno 1 metro**;
- **Stanza posta al piano terra del Municipio in uso alle OO.SS.**: CHIUSA
- **Biblioteca Comunale**: CHIUSA
- **Centro di Aggregazione Sociale**: CHIUSO
- **Ex scuola Media**: CHIUSA
- **Museo della Donna**: CHIUSO
- **Palestra**: CHIUSA
- **Impianti sportivi (calcio/tennis/calciotto)**: CHIUSI

BAR E RISTORANTI

- Sono consentite le attività di **ristorazione e bar** dalle **6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (lett. n DPCM 8 MARZO 2020);

- Sono consentite le **attività commerciali** diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse (lett. o DPCM 8 MARZO 2020)

LUOGHI DI CULTO E CIMITERO

- Aperti nel rispetto della seguente prescrizione: *l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (lett. i DPCM 8 MARZO 2020*

Inoltre, con **Ordinanza** del Presidente della Regione Sardegna n. **5 del 09.03.2020**, è stato disposto che: *Tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza hanno l'obbligo:*

- a) *di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l'Isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagi; i conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità*
- b) *di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente*
- c) *di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data 08.03.2020 secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS" accessibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Sardegna*
- d) *di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.*

Pauli Arbarei 10 marzo 2020

IL SINDACO
f.to Emanuela Cadeddu